



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

SEDE CENTRALE – Piazza Matteotti n. 1 – 06100 Perugia – Tel. 075.54051 – Fax 075.5405200

Sito internet: www.tribunale.perugia.it – Indirizzo e-mail: tribunale.perugia@giustizia.it

**Al Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Perugia**

**Al Presidente del Consiglio
Notarile di Perugia**

**Al Presidente dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti di Perugia**

**E, p.c. Al Sig. Presidente della 3°
sezione civile dott.ssa Teresa
Giardino**

OGGETTO: Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Modifica dell'art. 179 ter disp att. c.p.c. – Richiesta di iscrizione.

Con il d.lgs. 149/2022 (cosiddetta “riforma Cartabia”) sono state apportate rilevanti modifiche al codice di procedura civile e alle collegate disposizioni di attuazione introducendo alcune nuove strutture procedurali e modificando alcune delle preesistenti.

Tra gli altri è stato integralmente riscritto l'art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, avente ad oggetto “Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”.

L'elenco, che era già previsto nel precedente testo dell'articolo, è diversamente strutturato quanto a procedura, modalità di formazione e requisiti per l'iscrizione. La formazione dell'elenco (quindi la decisione sulle iscrizioni) è affidata a un comitato presieduto dal presidente del tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Alla luce delle modifiche intervenute, quale attività prodromica alla formazione dell'elenco, gli Ordini professionali destinatari della presente avranno cura di segnalare ai propri iscritti la possibilità di richiedere l'iscrizione a tale elenco previa verifica dei requisiti funzionali all'iscrizione riportati al 5° comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Nel sito del Tribunale (<http://www.giustizia.umbria.it/giustiziapp/>) è a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda, che comunque si allega alla presente.

Si rammenta che la domanda dovrà essere corredata da:

1) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del Tribunale;

3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale.

Tra i moduli resi disponibili è anche contenuto quello relativo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione)

Il certificato del generale del casellario giudiziario sarà chiesto direttamente da questo Ufficio.

La domanda, inoltre, dovrà contenere in allegato, anche in copia, *“titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma”*.

Ai fini della prima iscrizione nell'elenco, il candidato dovrà dare prova di essere in possesso dei seguenti requisiti, previsti anche in via alternativa tra loro:

a) *“avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione”*;

b) *“essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n.144”*;

c) *“avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Organi locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.”*

Si precisa che l'attuale elenco dei professionisti delegati alle vendite verrà integralmente sostituito secondo le disposizioni del nuovo art. 179 ter, pertanto anche coloro che già svolgono tale incarico sono tenuti alla presentazione dell'istanza di iscrizione secondo le istruzioni sopra indicate.


Rammento inoltre che, ai sensi dell'art. 179 ter co. 10 disp att. c.p.c. nessun professionista può essere iscritto in più di un elenco.

Si prega di comunicare agli iscritti ai diversi ordini che dovranno fa pervenire le domande direttamente a questo ufficio entro il 31 marzo 2023

Distinti saluti.

Perugia, 23.02.2023

Il Presidente del Tribunale
Don.ssa Mariella Roberti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mariella Roberti', written over the printed name.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

AUTOCERTIFICAZIONE CUMULATIVA SOTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Art. 2 Legge 4 gennaio 1968 n. 15 – come modificato dall’art 3 comma 10 – L. 127/1997)



I sottoscritt

Nat a

Prov.

Il

Residente nel Comune di

Prov.

Cap

Via/Piazza

Nr

Rende la seguente dichiarazione

1) di esser nato a

Prov.

Il

2) di essere residente a

Prov.

3) di essere iscritto all'ordine dei

Di Perugia dal

4) di non essere iscritto quale delegato alle vendite presso altri Tribunali

data _____

Firma

Depositata in Segreteria il _____

L'incaricato della ricezione _____